

TRIBUNALE DI BENEVENTO - UFFICIO LAVORO

RICORSO EX ARTT. 409 E SEGG. C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX. 669 E SEGG. E 700 C.P.C.

e richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati

mediante pubblicazione sul sito MIUR

PER

PROF. COSATO SILVIO RAFFAELE, nato a Fontanarosa (AV) il 27.06.2016, ivi residente alla via C. Colombo n. 2/E (C.F. CSTSVR62H27D671E), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Di Prisco (C.F. DPRLGU63C09D671P / fax 0825-476127 / pec: diprisco@pec.it) del Foro di Benevento e Michele Cosato (C.F.: CSTMHL69H08D671G / fax: 0825/47534 / pec: michele.cosato@ordineavvocatiarianoirpino.org) del Foro di Benevento, in virtù di procura alle liti del 10.08.2016, presso i quali domicilia in Fontanarosa (AV), alla via San Pietro n. 2, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: diprisco@gigapec.it o numero di fax 0825-476127

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA (CF: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

CAMPANIA (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F.: 97248840585), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO XII - AMBITO TERRITORIALE AVELLINO (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO XII - AMBITO TERRITORIALE AVELLINO (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante pro tempore, via Giuseppe Marotta, n.14 Avellino

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VIII -AMBITO TERRITORIALE DI LATINA (C.F.: 80004180594), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VIII -AMBITO TERRITORIALE DI LATINA (C.F.: 80004180594), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Latina, Via Legnano, 34

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso **A028- EDUCAZIONE ARTISTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

AVVERSO

tutti gli atti predisposti ed emessi dagli enti e organi convenuti per la formazione dall'elenco dei predetti trasferimenti

E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DETERMINAZIONI COMPIUTI PER VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRORE MATERIALE NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I TRASFERIMENTI CON RIDETERMINAZIONE PREVIA SOSPENSIVA.

FATTO

1. Il ricorrente è docente di ruolo di Educazione Artistica (Classe di Concorso A028) nella scuola secondaria di I° Grado; è laureato in Architettura; ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nell'anno 1999 a seguito di

concorso pubblico; ha conseguito la specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli nel 1999; ha conseguito il diploma di perfezionamento “ Europa Normanna e Mezzogiorno” presso L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 1999; vanta 3 anni di servizio pre-ruolo; è stato immesso in ruolo nella Scuola Secondaria di I° grado in data 01.09.2015 per la classe di Concorso A028 (Educazione Artistica) a seguito della L. 107/2015 (Fase C) con assegnazione della sede presso l'Istituto Comprensivo di Fontanarosa (AV) - Campania Ambito 002 (**all. n. 1:** decreto assegnazione sede USP di Avellino del 26.11.2015).

2. Ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale ai sensi della richiamata L. 107/2015, del C.C.N.I Mobilità 2016/2017 e della Ordinanza Ministeriale Mobilità 08.04.2016 (**all. n. 2**).

3. In virtù della richiamata normativa e contrattazione gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi della L. 107/2015 (fase C provenienti da GAE – graduatoria ad esaurimento) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale;

4. Con la domanda di trasferimento – in virtù delle suddette disposizioni – il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza; inoltre è prevista l'indicazione di titoli di precedenza (tra primo quella prevista dall'art. 21 della L. 104/1992 in relazione alla provincia indicata).

5. I trasferimenti avvengono su ambito nazionale tenuto in conto il diritto di precedenza vantato e le preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

6. Il ricorrente nella domanda di mobilità (**all. n. 2**) ha dichiarato di aver diritto di precedenza nella provincia di prima assegnazione (ambito Campania –

Avellino) ai sensi dell'art. 21 della L. 104/1992, nonché da quanto previsto dalla O.M. del 08.04.2016 e del C.C.N.I. – Mobilità 2016/2017 (art. 6). In particolare parte istante è affetto da grave patologia: **LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA;** pertanto ha necessita di cure a carattere continuativo essendo stato dichiarato dalla Commissione Medica Superiore dell'INPS di Avellino invalido con riduzione della capacità superiore a 2/3 e persona portatore di handicap (art. 3, comma 1 L. 104/1992) per cui nella fattispecie trova applicazione il disposto dell'art. 21 della L. 104/1992 che stabilisce:

“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Sul punto va posto in evidenza che il ricorrente deve necessariamente essere sottoposto a monitoraggio continuo presso la Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto Emopoietico dell'Ospedale Moscati di Avellino (**allegato n. 3:** verbali Commissione Medica accertamento invalidità e handicap; certificazione medica Ospedale Moscati di Avellino).

7. Inoltre, nella domanda di mobilità parte ricorrente ha indicato le preferenze territoriali da 1 a 61: per prima Campania Ambito 002 (in cui è ricompresa la sede di assegnazione originaria di Fontanarosa); poi sino alla preferenza 33 sempre Ambito Campania (con provincia preferita Avellino e poi BN-SA CA e NA); solo dopo tali scelte sono state indicate (per mero scrupolo) tutte le altre preferenze interregionali).

8. Nonostante tutto quanto sopra in data 03.08.2016 con e. mail (all. **n. 4**) l'USP di Avellino comunicava all'istante la sede di assegnazione: Ambito

Lazio 0023 (Provincia di Latina) con punteggio: 27 (è inserito con n. 4407 di ordine nell'elenco nazionale: cfr. file Excel allegato n. 5).

9. In data 05.08.2016 il MIUR ha proceduto alla pubblicazione degli elenchi nazionali e provinciali dei trasferimenti (all. n. 5: file Excel e pdf per intero – stralcio posizione ricorrente e controinteressati in pdf); dall'esame dei predetti elenchi il ricorrente ha constatato quanto segue: **NELLA PROVINCIA DI AVELLINO (AMBITI 1-2-3) SONO STATI ASSEGNATI SEDI TERRITORIALI A 9 DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: CLASSE DI CONCORSO A028- EDUCAZIONE ARTISTICA, CHE NON VANTAVANO ALCUN DIRITTO DI PRECEDENZA, E CHE SI TROVAVANO NELLA STESSA SITUAZIONE DEL RICORRENTE (IMMESSI IN RUOLO FASE C EX L. 107/2015 DA GAE), con PUNTEGGIO INFERIORE A 27!** (Coronato Maria Angela (nata ad Avellino il 10.09.1962) PUNTI 18; Coviello Ermanno (nato ad Avellino il 27.04.1961) PUNTI: 6; Spinelli Angelina (nata ad Avellino il 02.04.1964) PUNTI: 24; Bellofatto Giuseppe Antonio (nato ad Avellino il 09.08.1967) PUNTI: 25; Criscitino Graziella (nata ad Avellino il 10.01.1969) PUNTI: 15; Pelosi Giuseppe (nato ad Avellino il 05.10.1954) PUNTI: 3; Sabatino Ornella (nata ad Avellino il 14.11.1966) PUNTI: 25, Tironese Brigida (nata ad Avellino il 10.10.1968) PUNTI: 18 e Porcelli Patrizia (nata a Benevento il 20.09.1964) PUNTI: 12 (cfr. all. n. 6: graduatoria GAE di provenienza dei predetti e all. 5 elenco trasferimenti).

Inoltre, risultano negli altri ambiti provinciali della Regione Campania (BN-SA-CE e NA) numerosi docenti, sempre nella identica situazione del ricorrente, con punteggi inferiori a punti 27 a cui è stata assegnata la sede; stessa situazione si verifica per le altre regioni (di cui alle scelte in via graduata del ricorrente).

DIRITTO

Palese è la violazione di legge e/o gli errori macroscopici commessi dagli organi del MIUR nella fattispecie.

Con il presente ricorso l'istante intende far valere in primis il diritto di precedenza ex art. 21 L. 104/1992, O.M. del 08.04.2016 sulla Mobilità e C.C.N.I. sulla Mobilità 2016/2017; ed in via subordinata, sempre in virtù delle richiamate disposizioni normative e contrattuali il diritto leso della violazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria. E, pertanto, che venga dichiarata illegittima e/o frutto di errori la graduatoria elaborata ai fini della mobilità per l'assegnazione definitiva delle sedi territoriali; quindi si provveda alla rielaborazione di graduatoria legittima attribuendo al ricorrente la sede territoriale richiesta in via prioritaria e per diritto di precedenza: Campania Ambito 002 (con sede IC Fontanarosa) ed in via graduata secondo le scelte compiute e in relazione alla precedenza e al punteggio, con riguardo alla disponibilità delle sedi.

Per l'effetto, con il presente ricorso parte ricorrente chiede all'adito Giudice di ordinare alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle predette graduatorie in via immediata ed urgente, come sopra indicato e in riforma di come ora determinate.

A sostegno di quanto richiesto si rassegnano le seguenti considerazioni in diritto.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, valga evidenziare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. In merito va segnalata la decisione di Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3415 del 7 luglio 2015, con cui si è ritenuto che: “La natura gestionale-privatistica delle

graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno".

Orbene, anche nella fattispecie può trovare applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza, a va pure tenuto in conto che *"Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce"* (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3415 del 7 luglio 2015).

Per quanto sopra esposto in fatto nel caso di specie la formulazione della graduatoria non richiede alcun margine di discrezionalità da parte della P.A.; siamo in presenza di vicende inerenti al rapporto di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione (D. Lgs. n. 165/2001; L. 107/2015; O.M. del 08.04.2016 sulla Mobilità; C.C.N.I. sulla Mobilità).

Il medesimo principio era già stato ribadito dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, perché la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile ai fini dell'assunzione; la controversia che abbia ad oggetto la modificazione della graduatoria mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti. Nella fattispecie viene in evidenza, appunto, la valutazione della legittimità o meno della graduatoria elaborata per i trasferimenti, in relazione ai principi e i criteri predeterminati.

Analogamente si è espressa la successiva ordinanza delle stesse SS.UU. della S.C., la n. 20453 del 29/09/2014 (riguardante il caso di una docente che vantava il diritto al proprio inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente), che ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal TAR, dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario: *"... va, quindi, dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la presente controversia, involgendo il diritto del docente ad essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014 secondo criteri predeterminati non comportanti alcuna apprezzamento discrezionale della P.A., inerisce ad un diritto soggettivo avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e, pertanto, non può che restare compreso tra le*

determinazioni dell'Amministrazione assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2).

Con il presente ricorso si chiede il riconoscimento di parte attrice del diritto di precedenza nella scelta della sede e comunque secondo l'ordine manifestato nelle preferenze e quindi alla esatta compilazione della graduatoria e al suo inserimento all'interno.

**SUL DIRITTO ALLA PRECEDENZA DEL RICORRENTE:
VIOLAZIONE DELL'ART. 21 L. 104/1992 – DEL C.C.N.I SULLA
MOBILITÀ 2016/2017 (art. 13) – O.M. 2016 SULLA MOBILITÀ:
TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRORE EVIDENTE E
MACROSCOPICO.**

Il caso di specie è uno dei tanti che sta suscitando feroci critiche sull'operato del MIUR per l'applicazione della mobilità 2016/2017, che ha coinvolto a livello nazionale oltre 14.000 docenti (cfr. elenco nazionale: [all. n. 5](#)), con esiti paradossali e clamorosi (migliaia di docenti trasferiti a oltre 1000 KM dalla sede precedente).

Vi è quasi la certezza che in verità più che di illegittimità la vicenda è caratterizzata da un errore grossolano causato delle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare un famigerato e oscuro “algoritmo” che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e assegnazione di sedi).

Non solo gli organi di stampa, il più delle volte condizionati anche da pressioni politiche intese a screditare l'operato del MIUR, ma anche operatori più qualificati, come i sindacati (CGL Scuola, ecc.) hanno avuto modo di accertare effetti clamorosi errori. In particolare (cfr. valutazione della CGL: [all. n. 7](#)) vi sono numerosi casi di docenti trasferiti in Regioni del Nord dal Sud pur avendo un alto punteggio in favore di altri con punteggi minimi; addirittura dallo studio è risultano casi in cui rispetto a trasferimenti di docenti in altre Regioni

per alcune classi di concorso all'esito paradossalmente si sono verificati posti vacanti nella stessa Regione! (cfr. all. 7: studio della CGL).

Per cui è da pensare che anche per il ricorrente si è verificato un grossolano e imperdonabile errore.

Il diritto di precedenza nella fattispecie è documentato (verbali commissioni invalidità e handicap); nessun docente assegnato nella provincia di Avellino ha diritto alla precedenza come il ricorrente; per cui questi doveva essere collocato con precedenza, anche in deroga alla graduatoria e ai punteggi, nella prima sede (ambito) scelta ed indicata (Campania Ambito 002: IC Fontanarosa). Non vi sono altre questioni di diritto da affrontare e non necessita ulteriore commento.

Sul punto l'art. 13 del C.C.N. Integrativo sulla mobilità prescrive:

“III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un

centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall' art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.”.

Per cui vi è palese violazione della normativa di legge e di contrattazione in rubrica indicata.

Il ricorrente ha correttamente indicato le preferenze territoriali in relazione al luogo di residenza (Fontanarosa – AV) e di cura (Avellino): Per cui la scelta deve essere quella indicata dall'istante.

**DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA PREFERENZA MANIFESTATA
IN BASE AL PUNTEGGIO: VIOLAZIONE DI LEGGE: L. 107/2015;
O.M 2016 SULLA MOBILITÀ; C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ 2016/2017:
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE ART. 3 COST. –
TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRORE PALESE E
MACROSCOPICO.**

Risulta nella fattispecie comunque violata anche la normativa elementare: numerosi docenti (in provincia di Avellino, ma anche nelle provincie di Salerno, Benevento, Caserta e Napoli, e in altre Regioni) nelle stesse condizioni del ricorrente, con punteggi nettamente inferiori a 27 sono stati

assegnati nelle sedi provinciali, mentre l'istante è stato "trasferito" a Latina (Lazio)! Anche sul punto non necessita ulteriore illustrazione, essendo bene evidente la violazione di legge e l'errore.

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669 QUATER, COMMA 2, C.P.C. PER LA IMMEDIATA ATTRIBUZIONE AL RICORRENTE DI SEDE INDICATA IN PREFERENZA ASSOLUTA INAUDITA ALTERA PARTE (STANTE I PALESI ERRORI)

A) *Sul fumus boni juris*: valgono le argomentazioni in fatto e diritto sopra esposte, ampiamente documentate.

B) *Sul periculum in mora*

L'assegnazione della sede diventa operativa il 01.09.2016 (quindi a meno di 20 gg. da oggi). Ove l'adito Giudice non accogliesse la presente istanza cautelare inaudita altera parte e l'accogliesse all'esito della convocazione delle parti, ovvero di un procedimento ordinario di cognizione tale provvedimento favorevole giungerebbe troppo tardi, sicché parte ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile soprattutto per le sue gravi condizioni di salute. È proprio la grave condizione di salute, la necessità di cure continuative e di monitoraggi continui presso una struttura collocata in provincia di Avellino, che sconsigliano vivamente il trasferimento a Latina (o in qualche comune della provincia ancora più difficilmente raggiungibile).

Le ragioni e i presupposti del chiesto provvedimento cautelare sono evidentissime (il trasferimento causerebbe sicure interruzioni delle cure, enormi difficoltà fisiche, psichiche, economiche: si tenga conto che, come risulta dalla certificazione dell' Ospedale Moscati di Avellino sopra indicata, la patologia del ricorrente se non curata costantemente e con tranquillità – anche quindi senza che sia pregiudicata dal punto di vista psichico da preoccupazioni dovute ad un gravoso trasferimento – può velocemente evolversi da cronica in

acuta e avere effetti letali! Una tale patologia è notorio per essere combattuta necessita soprattutto di serenità mentale, assenza da preoccupazioni. E' inutile ricordare che già la comunicazione del trasferimento e il dover affrontare un procedimento giudiziario (**Carnelutti docet: il processo è pena**) per affermare diritti sacrosanti palesemente violati ha causato un danno alla salute irrimediabile.

P.Q.M.

Per i motivi innanzi esposti, parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

affinché l'Illustrissimo Giudice adito voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., **inaudita altera** parte, ovvero, in subordine, convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

- 1) **ACCERTARE** la violazione di legge e/o gli errori commessi nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, il tutto come sopra esposto e dedotto e per tutti i motivi di fatto e di diritto, e, quindi, il diritto del ricorrente di essere inserito con precedenza nella graduatoria sulla mobilità e comunque secondo l'ordine delle preferenze indicate, in relazione al punteggio riconosciuto;
- 2) **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento di parte ricorrente, a tutti gli effetti negli elenchi sulla mobilità per l'anno 2016/2017 come richiesto con riconoscimento della precedenza e con l'ordine delle preferenze espresse territorialmente (Provincia di Avellino, Regione Campania, ecc.)

• con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e anticipatari;

RICORRE NEL MERITO

affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c.,

VOGLIA

in accoglimento del presente ricorso:

1) ACCERTARE la violazione di legge e/o gli errori commessi nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, il tutto come sopra esposto e dedotto e per tutti i motivi di fatto e di diritto, e, quindi, il diritto del ricorrente di essere inserito con precedenza nella graduatoria sulla mobilità e comunque secondo l'ordine delle preferenze indicate, in relazione al punteggio riconosciuto;

2) ORDINARE alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento di parte ricorrente, a tutti gli effetti negli elenchi sulla mobilità per l'anno 2016/2017 come richiesto con riconoscimento della precedenza e con l'ordine delle preferenze espresse territorialmente (Provincia di Avellino, Regione Campania, ecc.).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e anticipatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELL'NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per tutto il territorio nazionale;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati (docenti della provincia di Avellino), poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

→ ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la parte ricorrente del presente giudizio;

ai sensi dell’art. 151 c.p.c. è prevista la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d’ufficio, l’esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge, “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

FANNO ISTANZA

affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle

stabilito dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la **PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR** dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) i per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso A028- EDUCAZIONE ARTISTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

DOCUMENTI PRODOTTI

all.1: decreto assegnazione sede; all. 2 domanda mobilità; all. n. 3 certificazione medica diritto precedenza; all. n. 4: comunicazione assegnazione sede; all. n. 5: elenchi nazionali e provinciali trasferimenti file pdf e/o Excel per intero – stralcio posizione ricorrente e

controinteressati in pdf; all.6 Graduatoria GAE Avellino; all.7 studio sindacati su errori nei trasferimenti, con note di commento e file formato Excel o pdf; allegato 8: normativa e contrattazione collettiva.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato, e che la stessa è ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché l'istante è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. autocertificazione allegata).

Benevento, lì 12.08.2016.

Avv. Michele Cosato

Avv. Luigi Di Prisco